



Consiglio Regionale della Campania

**XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
SEDUTA DEL 25 MARZO 2022**

**Delibera n. 72**

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 (venticinque) del mese di marzo, alle ore 15:00, presso la sala riunioni della propria sede al Centro direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Gennaro	<b>OLIVIERO</b>	Presidente
Loredana	<b>RAIA</b>	Vicepresidente
Valeria	<b>CIARAMBINO</b>	Vicepresidente
Andrea	<b>VOLPE</b>	Consigliere Questore
MASSIMO	<b>GRIMALDI</b>	Consigliere Questore
Fulvio	<b>FREZZA</b>	Consigliere Segretario
Alfonso	<b>PISCITELLI</b>	Consigliere Segretario

**OGGETTO:** dr. Domenico Barra. Inquadramento nella I<sup>a</sup> qualifica dirigenziale dei ruoli del Consiglio regionale.

Sono assenti: Valeria Ciarambino

Presiede: Gennaro Oliviero

Assiste il dirigente: Mario Vasco, Segretario Generale

Relatore: Il Questore al Personale Grimaldi

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della Unità Dirigenziale UD Gestione del Personale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e contabile della stessa resa dal medesimo Dirigente a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che:**

- a. in data 20 luglio 2021 prot. 9927 è pervenuto invito "a provvedere all'inquadramento giuridico in favore del dott. Barra Domenico nella I<sup>a</sup> qualifica dirigenziale a decorrere dal 15.9.1998, così come statuito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli – sezione lavoro – n.2568/2018, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli- Sez lavoro – n.3582/2021";
- b. dalla ricostruzione degli atti, è emerso che con ricorso depositato in data 10 ottobre 2016 presso il Tribunale di Napoli – sezione Lavoro - il dr. Domenico Barra chiedeva il riconoscimento all'inquadramento giuridico ed economico nella prima qualifica dirigenziale dell'ordinamento statale, a seguito di svolgimento di mansioni di natura dirigenziale presso la struttura commissariale di governo ex titolo VIII della legge 219/81 della Regione Campania a far data dal 02.01.1992;
- c. con Sentenza n. 2568 del 7 giugno 2018, si riconosceva il diritto del ricorrente all'inquadramento giuridico nella prima qualifica dirigenziale dal 15.09.98 in quanto il termine era stato interrotto da formale messa in mora solo in data 11.09.2008 nonché il pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 10.10.2011 oltre interessi legali ai sensi dell'articolo 22, comma 36 della legge 23.12.94 numero 724, essendo il termine per il riconoscimento delle differenze retributive sottoposto alla prescrizione quinquennale interrotta con il deposito del ricorso in data 10.10.2016;
- d. con ricorso depositato il 10/07/2018, la regione Campania proponeva appello avverso la succitata sentenza;

**PRESO ATTO che:**

- a) con PP-0067-CR00-2021 del 4/11/2021, in risposta alla richiesta formulata dal Consiglio regionale, l'Avvocatura regionale confermava quanto già comunicato alla Direzione Generale Risorse Umane della Giunta regionale in merito alle modalità operative di esecuzione della sentenza in oggetto, trasmettendo il precedente parere PP -0070-50-14-2018 del 19/12/2018;
- b) tale parere si riassume nei seguenti termini:
  1. l'Ufficio legittimato a porre in essere gli adempimenti in esecuzione della sentenza in oggetto sarebbe il Consiglio regionale in quanto il Barra, essendo stato trasferito nei ruoli di quest'ultimo dal 31/10/2004 con il profilo professionale di Funzionario, aveva rassegnato le dimissioni dai ruoli della Giunta;
  2. l'esecuzione da parte della Giunta della citata sentenza sarebbe potuta avvenire solo previa riassunzione del dipendente nei ruoli della medesima, equivalente a nuova assunzione, all'epoca non attuabile in considerazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 9, comma 1quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. 160/2016;
  3. sebbene la Cassazione, in caso di procedura di mobilità tra diverse amministrazioni, abbia escluso il diritto del dipendente ad avere riconosciuto dall'amministrazione cessionaria la superiore qualifica conseguita a seguito di procedure selettive perfezionatesi successivamente al trasferimento, nel caso di specie l'inquadramento superiore sarebbe derivato dalla sentenza per cui sarebbe stata perfettamente eseguibile sia in termini economici che giuridici dal Consiglio regionale, Ente presso il quale il Barra presta servizio sin dal 2004;
  4. tanto nella considerazione che la giurisprudenza esclude il diritto del dipendente ad essere nuovamente inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione cedente, attesa l'intervenuta risoluzione del rapporto con quest'ultima e tenuto conto che la riassunzione nei ruoli della Giunta regionale avrebbe costituito una nuova assunzione, non attuabile all'epoca di



redazione del parere PP-0070-50-14-2018 per il regime sanzionatorio di cui all'art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. n.113/2016;

5. sulla base delle suddette argomentazioni, si è ritenuto che sia *“doveroso procedere all'esecuzione economica del giudicato in parola, in quanto il Tribunale [...] ha condannato l'Amministrazione regionale al pagamento delle relative differenze retributive a far data dal 2011, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo”*;
6. con riferimento alla problematica della quantificazione delle differenze retributive, scaturente in via diretta da quanto affermato al punto precedente, si concludeva per l'applicazione della sentenza *de qua “tenendo presente come parametro di riferimento economico solo lo stipendio tabellare”*;

#### **RILEVATO che:**

- a. la Direzione Generale Risorse Umane della Giunta regionale, con decreto dirigenziale n. 35 del 8/8/2018 avente ad oggetto: *“Presa d'atto sentenza n. 2568 del 07\_05\_2018 – Barra Domenico riconoscimento I^ qualifica dirigenziale”*, prima ancora dell'acquisizione del suddetto parere, aveva già disposto di:
  1. *“prendere atto della sentenza n. 2568/2018 – Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, che ha accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento giuridico nella I^ qualifica dirigenziale a far data dal 15/09/1998, ovvero dirigente secondo la normativa vigente alla data del riconoscimento, precisando che si ottempera ad essa senza alcuna acquiescenza alla stessa, e per l'effetto, riconoscere al sig. Barra Domenico nato a Napoli il 02/04/1956, la I^ qualifica dirigenziale con decorrenza giuridica dal 15/9/1998”*;
  2. *“prendere atto che la sentenza ... riconosce, inoltre, il diritto dell'istante a percepire le differenze retributive spettanti dal 10/10/2011 compensando per metà le spese di giudizio e condannando la Regione al pagamento della restante metà ...”*;
  3. *“rinviare al Consiglio Regionale della Campania, Amministrazione presso la quale svolge le funzioni il sig Barra Domenico, gli adempimenti relativi alla posizione economica del dipendente”*.
- b. la precisazione che l'ottemperanza alla sentenza non equivaleva ad acquiescenza alla stessa si basava sulla considerazione che, con nota di prot. n. 0518073 del 7/8/2018, la UOD “Stato Giuridico ed Inquadramento del Personale” aveva manifestato all'Avvocatura Regionale la persistenza dell'interesse a proporre appello avverso detta pronuncia, appello avverso la sentenza di primo grado promosso con ricorso depositato in data 10/7/2018,

#### **PRESO ATTO che:**

- a. la Corte di Appello di Napoli sezione Lavoro con sentenza n. 1843 del 30/06/2021 dichiarava improcedibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., per mancata comparizione del ricorrente;
- b. ai fini della corretta applicazione dei dettati della sentenza, con ulteriore richiesta di prot. n. 1041 del 24/1/2022 a firma del Segretario Generale e del Direttore Generale Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali è stato richiesto all'Avvocatura regionale un riesame della posizione assunta, prospettando che al Sig. Barra è stata già attribuita dalla Giunta regionale con il citato decreto dirigenziale n. 35/2018;
- c. pertanto, la sentenza, in termini economici, anche alla luce di recenti interventi giurisprudenziali, non possa che essere eseguita dalla Giunta, cui compete il riconoscimento delle differenze retributive, anche nella considerazione che la relativa spesa non possa legittimamente imputarsi al bilancio del Consiglio regionale atteso che l'Amministrazione consiliare, in relazione agli atti e ai fatti che hanno comportato la condanna, non è stata parte di alcuna fase del procedimento;
- d. intanto, in data 23/2/2022, al prot. n. 2988, è stato acquisito il ricorso del Sig. Barra per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 2568/2018, pubblicata

in data 7.6.2018, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con decisione n. 3582/2021, notificata il 16.7.2021 passata in giudicato il 14 settembre 2021;

- e. l'Avvocatura regionale, con nota prot.n. 2022.014184 del 17/3/2022, acquisita al prot. n. 4484 del 18/3/2022 parere PP-067-CR-00-2021, ha riformulato la posizione in precedenza espressa in merito alle modalità operative di esecuzione della sentenza n. 2568/2018 del Tribunale di Napoli con particolare riferimento alla individuazione dell'Ufficio legittimato (Giunta o Consiglio regionale) a porre in essere i relativi adempimenti;
- f. con detto parere l'Avvocatura conferma che al Sig. Barra è stata già attribuita la 1^ qualifica dirigenziale con il citato decreto n. 35/2018 con la conseguenza che in termini economici la sentenza debba essere eseguita dalla Giunta, che dovrà liquidare le differenze retributive;
- g. con il medesimo parere, si propone all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di inquadrare il Sig. Barra nella I^ qualifica dirigenziale del Consiglio con decorrenza dal 2022, previa verifica del posto in organico;

#### **CONSIDERATO che:**

- a. al Sig. Barra, per effetto delle suddette pronunce definitive ed esecutive e del decreto della Direzione Generale Risorse Umane della Giunta regionale n. 35 del 8/8/2018, è stata riconosciuta la I^ qualifica dirigenziale;
- b. con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del 11 marzo 2019, n. 165, modificata dalla Delibera n. 184 del 30 maggio 2019, nell'Allegato A, relativamente ai profili professionali innovativi si approvava il Piano triennale dei fabbisogni;
- c. con deliberazione n. 50 del 19.11.2021, l'Ufficio di Presidenza ha approvato l'aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del personale 2021/2023, dal quale si evince che è presente il posto in dotazione organica;

#### **RITENUTO, pertanto:**

- a) di accogliere la proposta formulata dall'Avvocatura regionale di inquadrare il Sig. Barra Domenico nato a Napoli il 02/04/1956 nella I^ qualifica dirigenziale del Consiglio regionale con decorrenza dal 31/3/2022, anche al fine di porre fine ad una vicenda annosa che potrebbe vedere esposta la Regione ad esborsi ulteriori all'esito del giudizio di ottemperanza;
- b) di dover disporre che alcuna spesa debba essere imputata al bilancio del Consiglio a titolo di differenze retributive fino al 30/03/2022, demandandone ogni conseguente determinazione alla Giunta regionale;

#### **DATO ATTO che:**

- a) che nota di prot. n. 4596 del 21/3/2022 a firma del Direttore Generale RUFSS e del Segretario Generale è stata informata la competente Direzione Generale della Giunta regionale della valutazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della opportunità di accogliere la proposta formulata dall'Avvocatura regionale di inquadrare il Sig. Barra Domenico nella I^ qualifica dirigenziale del Consiglio regionale con decorrenza dal 2022, rinviando alla Giunta regionale gli adempimenti relativi all'esecuzione della parte economica della sentenza, salvo diverso avviso dal parte della medesima Direzione Generale da far pervenire entro giovedì 24 marzo 2022;
- b) che entro il suddetto termine del 24/3/2022 non risulta formulato diverso avviso da parte della Giunta regionale;

#### **VISTI:**

- a) il D.Lgs 165/2001;
- b) il DL 118/2011;

- c) le sentenze Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – n.2568/2018 e Corte di Appello di Napoli- Sezione Lavoro – n.3582/2021;
- d) i pareri dell’Avvocatura Regionale PP-0067-CR00-2021 del 4/11/2021 e PP-067-CR-00-2021 del 17/3/2022;

l’Ufficio di Presidenza a voti unanimi


### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di accogliere la proposta formulata dall’Avvocatura regionale di inquadrare il Sig. Barra Domenico nato a Napoli il 02/04/1956 nella I^ qualifica dirigenziale del Consiglio regionale con decorrenza dal 31/3/2022, anche al fine di porre fine ad una vicenda annosa che potrebbe vedere esposta la Regione ad esborsi ulteriori all’esito del giudizio di ottemperanza;
2. di dare mandato, con immediata esecuzione, alla Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali nonché alle UD competenti, di procedere all’inquadramento del dr. Domenico Barra nella prima qualifica dirigenziale del Consiglio regionale;
3. di disporre che alcuna spesa debba essere imputata al bilancio del Consiglio a titolo di differenze retributive fino al 30/03/2022, demandandone ogni conseguente determinazione alla Giunta regionale, in conformità al parere espresso dall’Avvocatura regionale PP-067-CR-00-2021 del 17/3/2022;
4. di trasmettere il presente atto alla Direzione generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali- U.D. gestione del Personale del Consiglio ed UD Bilancio, Ragioneria, Contabilità, alla U.D. Speciale Trasparenza e Anticorruzione per gli aspetti di competenza ed alla Direzione generale Attività Legislativa – U.D. Affari Legali per opportuna conoscenza.


IL DIRIGENTE UD ad interim  
GESTIONE DEL PERSONALE

*Maria Salerno*




IL DIRETTORE GENERALE RISORSE  
UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

*Maria Salerno*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Mario Vasco*



IL Consigliere SEGRETARIO  
*Fulvio Frezza*



IL PRESIDENTE  
*Gennaro Oliviero*

